

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO DESTINATO AD ADDESTRAMENTO CANI PRESSO VIA BELVEDERE TRA IL COMUNE DI MONTEVECCHIA E ACS DOG COUNTRY VALFREDDA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 11 del mese di marzo nella sede Municipale di Montevecchia TRA il Comune di Montevecchia, avente sede in via B. Donzelli 9, nella persona di Franco Carminati, per conto ed interesse del Comune stesso, E Associazione ACS Dog Country Valfredda con sede legale a Missaglia, Via Teodoro Moneta,3 Codice Fiscale / p.iva 94035900136, nella persona del presidente Rappresentante Sig. Francesco Montrasio, nato a Monza il 04/02/1983 e residente a Missaglia in via Teodoro Moneta n. 3,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Il Comune di Montevecchia destina, in via sperimentale, l'area di proprietà comunale ubicata presso via Belvedere, a Montevecchia, come identificata dalla mappa allegata, per l'attività di sgambatura dei cani, per la durata di anni due a decorrere dal _____

ART.2 Con la presente convenzione il Comune di Montevecchia affida al Concessionario ACS DOG COUNTRY VALFREDDA la custodia dell'area, funzionale alla messa a disposizione della stessa ai cittadini per l'attività di sgambatura dei cani compresa di progetti di educazione cinofila, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

ART.3 È a carico dell'Associazione l'allestimento dell'area, compresa la realizzazione della recinzione e degli eventuali arredi e la manutenzione ordinaria. E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria.

ART.4 È sempre e comunque a carico del Comune lo sfalcio dell'erba e lo svuotamento dei cestini portarifiuti. Il Concessionario assicura l'accesso all'area di sgambatura a tutti **gli utenti che rientrano nell'art. 6** e si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, nei limiti e con le modalità stabilite in materia dall'Amministrazione comunale. L'area potrà essere allestita secondo le necessità d'uso, previa espressa autorizzazione degli uffici tecnici competenti, e richiesta scritta e motivata da parte del contraente stesso, e dovrà essere mantenuta in perfetto stato dallo stesso concessionario. L'attività di addestramento dei cani dovrà essere svolta nel rispetto della quiete pubblica e dei consueti orari di riposo.

ART.5 Il Concessionario individuerà una o più persone di fiducia quali responsabili dell'area, tenuti a vigilare sul regolare svolgimento delle attività da eseguirsi e legittimati a eseguire i controlli relativi all'utilizzo della struttura da parte dei fruitori. È vietato al contraente affidare a terzi le attività oggetto della presente convenzione, salvo espressa autorizzazione scritta del Comune. In caso di mancata indicazione da parte del concessionario, ai fini della presente convenzione, verrà considerato quale responsabile il legale rappresentante pro-tempore del concessionario.

ART.6 Norme comportamentali e di accesso da osservarsi all'interno dell'area da parte degli utenti di Montevecchia o di altri Comuni.

1. L'accesso all'area cani in oggetto è consentito:

- a. Solo ed esclusivamente negli orari di apertura esposti sulla recinzione e attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune;
- b. Agli utenti che hanno compilato il modulo disponibile sul sito del Comune e dell'Associazione (e da restituire all'Associazione stessa presso l'Area Cani) in cui il proprietario dichiara che il proprio cane rispetta quanto segue:
 - i. è iscritto all'anagrafe canina;
 - ii. è in regola con le vaccinazioni;

- iii. è stato trattato con antiparassitario;
 - iv. non presenta patologie infettive in atto.
 - v. è coperto da un'assicurazione stipulata dal proprietario del cane per mezzo di una polizza assicurativa che possa coprire eventuali danni causati dal cane a persone, animali o cose durante l'uso dell'area di sgambamento.
- c. Agli utenti che hanno pagato la quota annuale associativa di €20,00 secondo le modalità e gli importi definiti in accordo tra la concessionaria e l'amministrazione comunale.
 - d. Agli utenti che sono muniti di idoneo sacchetto e che dovrà essere utilizzato in modo appropriato per mantenere pulita l'area dagli escrementi del proprio cane;
2. Non è ammesso recare danno o disturbo agli altri frequentatori;
 3. Il cane, all'interno dell'area, deve essere tenuto senza guinzaglio, ed in ogni caso sempre sotto controllo;
 4. L'area non deve essere concepita come spazio di svago per i bambini, nemmeno se accompagnati dai genitori;
 5. Si può accedere all'area fino ad un massimo di due cani per ogni conduttore.
 6. E' severamente vietato l'ingresso alle femmine nel periodo di calore anche se l'area è libera da ogni presenza.
 7. L'accompagnatore del cane deve avere un'età superiore ai 18 anni.
 8. L'accompagnatore del cane è responsabile per danni causati a persone, animali o cose, presenti. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni verificatisi nell'attività svolta nell'area data in concessione
 9. All'interno dell'area non si può far giocare il cane con palle o altro che possono creare situazioni di disturbo o pericolo verso altri fruitori o per il vicinato.
 10. Non mangiare e non distribuire cibo all'interno dell'area e non mantenere una posizione statica per troppo tempo.

ART.7 L'Amministrazione Comunale, a fronte dei costi sostenuti dall'operatore per la realizzazione dell'area cani, consentirà all'assegnatario di posizionare dei pannelli pubblicitari, le cui dimensioni, forma e colore dovranno essere concordate con gli uffici e l'amministrazione comunale. I pannelli pubblicitari dovranno essere rivolti verso l'interno dell'area.

ART.8 La presente convenzione non esonera in alcun modo gli utenti che usufruiscono dell'area di sgambatura dal rispetto dei vigenti regolamenti comunali, sia per quanto riguarda la custodia e la circolazione dei cani all'interno dell'area di sgambatura, sia con riferimento alla raccolta immediata degli escrementi e alla responsabilità civile e penale verso terzi per danni a cose o persone derivanti dall'azione del cane in affidamento.

ART.9 Il Concessionario si farà carico dell'eventuale esigenza di interventi straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e delle conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti nell'area, e della rimozione di eventuale materiale a rischio igienico (siringhe e materiali infetti).

ART. 10 L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la presente convenzione, qualora non fosse garantita la corretta gestione o cura, o dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o al rapporto con i frequentatori del parco, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché per l'adozione e l'applicazione delle scelte urbanistiche e di pianificazione territoriale, o comunque di diversa destinazione dell'area (relativamente a quest'ultimo caso, l'Associazione si prenderà in carico lo spostamento dell'area). Qualora l'Associazione

intenda recedere dalla presente convenzione deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla data in cui intende interrompere le attività di cui alla presente convenzione. In caso di risoluzione unilaterale da parte dell'Amministrazione Comunale, la struttura resterà di proprietà esclusiva dell'Associazione o, alternativamente, il Comune provvederà ad un risarcimento pari a €6000,00 seimila indipendentemente dalla durata del periodo precedente.

la rimozione della recinzione e degli arredi posti all'interno dell'area cani saranno a carico del Comune di Montavecchia. In caso la risoluzione venga posta in essere dal concessionario, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al concessionario stesso di rimuovere recinzione e arredi posti all'interno dell'area cani.

ART. 11 Il trattamento dei dati riportati nel presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003 e saranno utilizzati al fine esclusivo dell'integrale esecuzione della presente. L'Associazione autorizza altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione alla presente e/o di adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D.Lgs. n.196/2003.

ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso (art. 5 D.P.R. 26/04/86 n. 1).

ART. 13 Copia della presente convenzione è disponibile sulla recinzione dell'area cani e sul sito del comune.

Letto, approvato e sottoscritto.